

Codice A1814B

D.D. 23 aprile 2025, n. 856

Autorizzazione idraulica n° 1921 per lavori di adeguamento sezioni di deflusso fossi colatori provenienti da versanti in Giaronetto. Adeguamento di tratti del Fiume Bormida di Millesimo e del Rio San Pietro, in corrispondenza della Strada Provinciale 25, in Comune di Bubbio (AT). Lotto 1A (Perizia Tecnica di Assestamento). Richiedente: Comune di Bubbio (AT).



ATTO DD 856/A1814B/2025

DEL 23/04/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n° 1921 per lavori di adeguamento sezioni di deflusso fossi colatori provenienti da versanti in Giaronetto. Adeguamento di tratti del Fiume Bormida di Millesimo e del Rio San Pietro, in corrispondenza della Strada Provinciale 25, in Comune di Bubbio (AT). Lotto 1A (Perizia Tecnica di Assestamento). Richiedente: Comune di Bubbio (AT).

Con nota n° 3761 in data 04/12/2023, inviata telematicamente via PEC (ns. prot. n° 52054/A1814B del 04/12/2023), nel contesto generale dell'indizione della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del Decreto Legislativo n° 36/2023, in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n° 241/1990, il Comune di Bubbio, con sede in Via Cortemilia n° 1, 14050 – Bubbio (AT), Codice Fiscale e Partita IVA 00192220051, presentava richiesta per il rilascio dell'autorizzazione idraulica, per lavori di adeguamento sezioni di deflusso fossi colatori provenienti da versanti in Giaronetto. Adeguamento dei tratti del Fiume Bormida di Millesimo e del rio San Pietro, in corrispondenza della S.P. 25. Il Comune di Bubbio risulta beneficiario di un contributo di euro 3.300.000,00 nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 Componente 4. Investimento 2.1b “*Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*”. Determinazione Dirigenziale n° 2796/A1802B del 13/11/2023. Codice intervento AT_A18_622_19_102, CUP B95F22000210001.

Lo scrivente Settore, esaminata la documentazione allegata all'istanza, rilasciava l'autorizzazione idraulica di competenza n° 1875, con Determinazione Dirigenziale n° 4 del 04/01/2024.

Il progetto autorizzato prevedeva di intervenire su tratti del Fiume Bormida di Millesimo e del rio San Pietro onde garantire la protezione del territorio dal rischio idraulico in località Giaronetto (lavori previsti nel Lotto denominato 1A). Le opere in progetto venivano dimensionate per tutelare il territorio da eventi di piena per tempi di ritorno maggiori di 200 anni, fino ad assicurare mediamente un franco di 50 cm rispetto al livello di piena raggiunto nell'evento alluvionale del novembre 1994, massimo evento calamitoso di dissesto fluviale registrato in tale zona e prevedevano in sintesi la ricalibratura di un tratto d'alveo in sponda destra del Fiume Bormida di Millesimo, la realizzazione di un rilevato arginale in sponda sinistra sempre sul Fiume Bormida di

Millesimo e la realizzazione di un muro d'argine in c.a. su diaframmi, la realizzazione di un rilevato arginale su entrambe le sponde del rio San Pietro, la realizzazione di un muro arginale in c.a. su diaframmi in sponda destra del rio San Pietro, la realizzazione di paratoia mobile di emergenza da posizionare trasversalmente alla strada provinciale n° 25 sul ponte lato valle in corrispondenza della confluenza tra il rio San Pietro ed il Fiume Bormida di Millesimo e da utilizzare in caso di eventuali episodi di piena, degli interventi di regimazione delle acque superficiali, il tutto come meglio dettagliato negli elaborati tecnici e cartografici allegati all'istanza.

Con note n° 984-992 del 25/03/2025 inviate via PEC (nostro protocollo n° 12674/A1814B del 25/03/2025) il Comune di Bubbio con sede in Via Cortemilia n° 1, 14050 – Bubbio (AT), Codice Fiscale e Partita IVA 00192220051, presentava istanza di autorizzazione idraulica a seguito di presentazione, da parte del professionista incaricato, di perizia tecnica di assestamento sul lotto 1A, dovuta ad imprevisto geologico.

In sintesi l'iniziale previsione di realizzazione di muri d'argine con diaframma esteso oltre il piano campagna veniva inficiata da un imprevisto geologico (rilevato a seguito della preparazione per la posa di diaframmi con la presenza di trovanti nel terreno ed il conseguente rischio di compromettere la stabilità dello scavo dei diaframmi) e pertanto si è optato per una soluzione diversa ovvero la realizzazione di un muro prefabbricato in elevazione e gettato in opera in fondazione, con immorsamento nel substrato marnoso compatto. Al fine di non variare la funzionalità idraulica delle sezioni del Fiume Bormida di Millesimo nel tratto oggetto di variante rispetto al progetto originario per la ricalibratura in sponda destra si prevede di abbassare ulteriormente la golena rispetto al progetto precedente in modo che la nuova sezione di progetto sia idraulicamente equivalente a quella del progetto originario. Altresì nel tratto in cui è presente il ponticello sul rio San Pietro (interferente con la strada provinciale n° 25) il muro d'argine previsto dalla variante avrà una tipologia differente in quanto non è risultato possibile appoggiare il suddetto muro d'argine ai muri prefabbricati laterali e pertanto viene prevista una struttura autonoma di 15,00 m di luce libera lato Fiume Bormida di Millesimo e di 11,00 m lato San Pietro, fondata su pali trivellati in cemento armato, tipologia di fondazione che può essere eseguita anche in presenza di trovanti. Lungo il tratto del rio San Pietro, in sponda sinistra, si prevede la realizzazione di muri gettati in opera con taglione di fondazione e rivestimento totale della sezione con Concrete Canvas, al fine di evitare il rischio di sifonamento ed erosione al piede della fondazione del muro.

Il muro d'argine prefabbricato sul Fiume Bormida di Millesimo avrà un'altezza di 9,50 m mentre la fondazione in calcestruzzo armato gettata in opera verrà realizzata totalmente all'interno del substrato marnoso presentando uno spessore di 90 cm ed una larghezza di 6,00 m; verso lato strada provinciale n° 25 verrà realizzato il riempimento a tergo del muro con terreno di scavo e costipazione per strati regolari di spessore massimo pari a 30 cm. La lunghezza complessiva della difesa spondale sarà pari a 162,00 m. E' prevista un'opera di mitigazione ambientale e paesaggistica sul suddetto muro consistente nella messa a dimora di rampicanti sempreverdi (1 pianta/metro su ambo i lati) con impianto di irrigazione con tubazione ad ala gocciolante.

Il muro gettato in opera lungo la sponda sinistra del rio San Pietro avrà altezza variabile, spessore pari a 40 cm, fondazione di larghezza pari a 3,50 m e spessore pari a 50 cm con taglione di altezza 1,70 m (e spessore 0,50 m). La lunghezza complessiva della difesa spondale sarà pari a 70,00 m, lungo il rio San Pietro e di 57,00 m sul ponte della strada provinciale n° 25 (lato Bormida) e di 33,00 m (lato San Pietro). E' prevista, anche in questo caso, un'opera di mitigazione ambientale e paesaggistica sul suddetto muro consistente nella messa a dimora di rampicanti sempreverdi (1 pianta/metro su ambo i lati) con impianto di irrigazione con tubazione ad ala gocciolante.

Poiché le opere da realizzarsi interferiscono con il corso d'acqua denominato Fiume Bormida di Millesimo, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al n° 2 e con il corso d'acqua denominato rio San Pietro, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al n° 12, è necessario

preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 *“Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie”*.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali (Lotto 1A – Perizia Tecnica di Assestamento) costituiti da Relazione generale, Relazione storica, relazione preventiva di interesse archeologico, Relazione di sostenibilità dell'opera, Relazione sulle interferenze, Relazione geologica e geotecnica, Relazione tecnica e di calcolo strutturale e geotecnico – Manufatti realizzati in opera, Relazione di calcolo strutturale e muri d'argine prefabbricati, Fascicolo con le caratteristiche dell'opera, Relazione geognostica, Relazione agronomico-forestale, Relazione idrologico idraulica, Relazione di regimazione delle acque meteoriche superficiali, Relazione paesaggistica semplificata, Studio di Fattibilità Ambientale, Piano Gestione Materie, Valutazione tecnico-estimativa dei corileti, Quadro economico, Computo metrico estimativo e stima dei costi per la sicurezza, Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi, Quadro comparativo, Aggiornamento del disciplinare tecnico di capitolato, Relazione sui vincoli CAM e DNSH, Cronoprogramma dei lavori, Disciplinare descrittivo e prestazionale, Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti, Piano particellare di esproprio ed elenco ditte, Piano di sicurezza e di coordinamento, Elaborati grafici, stilati dall'ing. Sergio Sordo con studio professionale in Corso Langhe n° 10 – 12051 – Alba (CN) in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Con nota n° 13880/A1814B del 01/04/2025, il Settore Tecnico regionale Alessandria e Asti ha effettuato comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della Legge 241/1990 e dell'articolo 15 della Legge Regionale n° 14/2014.

Trattandosi di una richiesta di autorizzazione idraulica avanzata da un Ente Locale per la realizzazione di un'opera di pubblica utilità non si è provveduto ad effettuare le pubblicazioni di rito dell'avviso di pubblicazione dell'istanza.

In data 23/04/2025 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Considerato che le opere di difesa spondale di cui trattasi assolvono unicamente la finalità di protezione da erosioni e conseguenti cedimenti in alveo e di difesa da episodi esondativi, ai sensi del Regolamento Regionale n° 10/R del 16 dicembre 2022, non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

Le opere in oggetto non sono soggette alla di fase di verifica della procedura di VIA (articolo 19 del Decreto Legislativo n° 152/2006), preso atto di quanto stabilito dalla D.G.R. del 30/10/2020 n° 6-2173 *“Approvazione del documento recante Indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n° 152/2006”*, in particolare al suo Allegato che, al punto 3, evidenzia le tipologie progettuali non rientranti nella nozione di *“opere di canalizzazione e regolarizzazione dei corsi d'acqua”* ed in dette tipologie rientrano le difese spondali (scogliere, gabbionate, muri di sponda).

All'uopo si rammenta che la Determinazione Dirigenziale n° 2631/A1814B/2023 del 20/10/2023 avente ad oggetto *“Fase di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto Lavori di adeguamento sezioni di deflusso fossi colatori provenienti da versanti in località Giaronetto. Adeguamento dei tratti del Fiume Bormida di Millesimo e del Rio San Pietro, in corrispondenza della S.P. n° 25 nel Comune di Bubbio (AT). Intervento Codice AT_A18_622_19_102. Esclusione del progetto dalla fase di Valutazione ai sensi con gli articoli 23 e successivi del Decreto Legislativo n° 152/2006 e della Legge Regionale n° 13/2023”* ha appunto escluso a seguito di riunione dell'Organo Tecnico il progetto in esame dalla procedura di VIA.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, le opere in argomento sono ritenute ammissibili, nel rispetto del buon regime idraulico del Fiume Bormida di Millesimo e del rio San Pietro, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento e delle modalità di intervento di seguito riportate:

- ogni difesa spondale dovrà essere ricalzata con materiale d'alveo per ricoprire la fondazione ed allontanare la vena fluida di morbida e, all'ultimazione dei lavori, gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo;
- i tratti di sponda, in corrispondenza ed in prossimità delle opere longitudinali dovranno essere mantenuti a perfetta regola d'arte ed essere oggetto di periodica manutenzione, in particolare il soggetto autorizzato, dovrà eseguire gli interventi necessari al mantenimento della stabilità della difesa, sempre previa autorizzazione della competente Autorità Idraulica;
- gli scavi in alveo per la ricalibratura delle sezioni di deflusso non dovranno essere approfonditi oltre la quota locale del fondo alveo;
- dovrà essere evitata qualsiasi variazione al profilo di fondo alveo dell'intero tratto oggetto di ricalibratura, garantendo la salvaguardia delle fondazioni delle opere esistenti;
- ogni profilo dell'alveo oggetto di ricalibratura dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dell'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso; dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti delle quote del fondo alveo e del profilo dell'alveo/sponde.

Ravvisata la necessità idraulica ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012, considerato che l'intervento rientra anche tra le attività di manutenzione idraulica, il valore delle piante eventualmente tagliate è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, rilasciata ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 "*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie*".

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n° 8-8111 "*Disciplina del sistema dei controlli interni e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R 17 ottobre 2016 n° 1-4046 e 14 giugno 2021 n° 1-3361*", constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904, "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie";
- visti gli art. 86 e 89 del Decreto Legislativo n° 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti locali";
- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale competente i Settori decentrati Opere Pubbliche e Difesa dell'Assetto Idrogeologico, ora Settori Tecnici regionali;
- visto l'art. 59 della Legge Regionale n° 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n° 112/98";
- vista la D.G.R. del 30/10/2020 n° 6-2173 "Approvazione del documento recante Indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n° 152/2006";
- visto il D.P.C.M. del 24/05/2001 (approvazione del P.A.I.) e s.m.i.;
- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico

(P.A.I.);

- vista la Legge Regionale n° 12 del 18/05/2004;
- viste le Leggi Regionali n° 20/2002 e n° 12/2004 e s.m.i.;
- visto il Decreto Legislativo n° 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- vista la Legge Regionale n° 37/2006, la D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- vista la Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- visto il Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal Regolamento Regionale n° 2/R del 21/02/2013 e dal Regolamento Regionale n° 4/R del 06/07/2015;
- vista la Legge Regionale n° 17 del 12/08/2013, articolo 18 ed Allegato A e s.m.i.;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012;
- visto il Regolamento Regionale n° 10/R del 16 dicembre 2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale n° 12 del 18/05/2004). Abrogazione del Regolamento Regionale n°14/R del 6 dicembre 2004".;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 "*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie*" il Comune di Bubbio con sede in Via Cortemilia n° 1, 14050 – Bubbio (AT), Codice Fiscale e Partita IVA 00192220051, ad eseguire i lavori di adeguamento sezioni di deflusso fossi colatori provenienti da versanti in Giaronetto e l'adeguamento dei tratti del Fiume Bormida di Millesimo e del rio San Pietro, in corrispondenza della S.P. n° 25, così come previsti dalla Perizia Tecnica di Assestamento, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere e gli interventi devono essere realizzate in conformità al progetto allegato all'istanza e nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate in premessa e nessuna variazione ai lavori potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori dall'alveo del Fiume Bormida di Millesimo e del rio San Pietro; il materiale di risulta proveniente dalla risagomatura delle sezioni e degli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o erosioni di sponda, ove necessario, nei tratti oggetto di sistemazione. L'asportazione del materiale litoide in esubero è condizionata alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell'appaltatore, corredata da elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi) nel rispetto della D.G.R. n° 44-5084 del 14/01/2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n° 21-51107 del 09/02/2015;
- le sponde, l'alveo e le eventuali opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico dei corsi d'acqua (Fiume Bormida di Millesimo e rio San Pietro), sia in caso di morbide

che di piene;

- premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena resta a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere ai sensi del Decreto Legislativo n° 81/2008 "*Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*" e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene dei corsi d'acqua;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da ridurre al minimo l'interferenza con gli alvei interessati;
- il taglio della vegetazione dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento Regionale di attuazione n° 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i.), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2013, in particolare:
 - all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (in particolare articolo 37 bis, comma 2 del Regolamento Regionale di attuazione n° 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i.);
 - durante le operazioni di taglio non dovranno essere danneggiate le piante ed il novellame non interessati dall'intervento;
 - il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di 4,00 m dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
 - durante le operazioni di taglio della vegetazione dovranno essere attuati idonei accorgimenti per l'eliminazione/eradicazione della vegetazione alloctona invasiva, ai sensi della D.G.R. n° 33-5174 del 12/06/2017;
 - è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'articolo 96, lettera c del Regio Decreto n° 523/1904;
 - la presente autorizzazione riguarda le sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e senza ledere diritti altrui;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- ad ultimazione dei lavori dovranno essere rimosse le piste temporanee di transito in alveo e gli accessi, dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato dei luoghi, come da progetto;
- il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti - Ufficio di Asti, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it (e con un preavviso di almeno 10 giorni) l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione Lavori. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il committente dovrà inviare una dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- sarà onere del richiedente assicurare, sotto la propria responsabilità, in caso di maltempo e di diramazione di stati di allerta il presidio dell'area di cantiere adottando di conseguenza ogni provvedimento che si rendesse necessario ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica per tutta la durata dei lavori;
- è vietato l'accesso ed il transito in alveo nel caso di avversità atmosferiche e di piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire

possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli Enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.); resta in carico dello stesso soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del Decreto Legislativo n° 81/2008 "*Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*" e s.m.i., svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene dei corsi d'acqua;

- nell'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo, in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali benchè con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbero materiale flottante o potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle dei tratti interessati dal presente intervento;
- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche-idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni dei corsi d'acqua (Fiume Bormida di Millesimo e rio San Pietro) che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua o con le sistemazioni previste dagli studi in essere;
- l'autorizzazione si intende inoltre accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il personale del Comune di Bubbio (AT) dovrà provvedere al coordinamento, al controllo ed alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione;
- il Comune di Bubbio (AT) è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- il soggetto autorizzato dovrà recepire le eventuali prescrizioni impartite dal Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006 – DGR n° 72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, a seguito della nostra comunicazione trasmessa con nota n° 13893/A1814B del 01/04/2025;
- la presente autorizzazione ha **validità di 1 (uno) anno**, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi i lavori non possono aver luogo nei termini previsti.
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idraulico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni

da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori ai sensi del Regolamento Regionale n° 10/R del 16 dicembre 2022 recante *“Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale n° 12 del 18/05/2004). Abrogazione del Regolamento Regionale n°14/R del 6 dicembre 2004”*.

Il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altro parere/autorizzazione che si rendesse necessario ai termini di legge attualmente in vigore.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

I Funzionari estensori
Giuseppe RICCA
Italo COLOMBO
Luca DI MARTINO

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa